Lunedi' 20/02/2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023: il software in promozione fino al 28 febbraio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Abbiamo pubblicato il software in MS Excel DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023, che consente diÂ determinare gli importi dovuti ai fini della definizione delle controversie tributarie. Questa versione del software permette la gestione di tutte le possibili ipotesi di definizione in base alle modalitÃ di definizione come elencate nelle istruzioni del modello ministeriale della â€œDOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTIâ€•.
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi Ã¨ subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui Ã¨ parte lâ€™Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia Ã¨ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore Ã¨ costituito dalla somma di queste.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puÃ² essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni Ã¨ dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilitÃ dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non Ã¨ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalitÃ diverse dalla presente definizione.
CLICCA QUI per accedere alla scheda del software, IN PROMOZIONE Â a 42 euro fino al 28 FEBBRAIO!
Presto online anche la versione in Cloud!